

(N. 672-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1954 (V. Stampato N. 686)

modificato dalla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 ottobre 1954

modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1954 (V. Stampato N. 686-B)

d'iniziativa del Deputato LENZA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 NOVEMBRE 1954

Disposizioni sul riposo annuale dei farmacisti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Alla fine del primo comma dell'articolo 119 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunte le seguenti parole:

« e del turno di riposo annuale di almeno quindi giorni ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Alla fine del primo comma dell'articolo 119 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunte le seguenti parole:

« e del turno di riposo annuale di almeno quindici giorni, ad eccezione delle farmacie comunali ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI